

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3331

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015

Presentato il 29 settembre 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! Il Protocollo che si sottopone all'*iter* di ratifica parlamentare si compone di tre articoli che emendano, secondo le linee di seguito descritte, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 9 marzo 1976 e modificata con Protocollo aggiuntivo del 28 aprile 1978.

L'articolo I, nell'abrogare il precedente articolo 27 in materia di scambio di informazioni, sostituisce tale disposizione con un nuovo articolo 27 conforme all'attuale *standard* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (articolo 26 del *Model tax convention on income and on capital*). Viene così ampliata la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi in quanto, a differenza della richia-

mata Convenzione del 1976 che limita la possibilità dello scambio alle sole informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione stessa, il paragrafo 1 del nuovo articolo 27 consente alle autorità degli Stati contraenti di scambiare le informazioni anche per l'applicazione del diritto interno in relazione alle imposte di qualsiasi natura o denominazione e, pertanto, di operare un più efficace contrasto dell'evasione fiscale, in piena coerenza con l'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscali perseguito dalla normativa nazionale italiana. Inoltre, in conformità al richiamato *standard* dell'OCSE, lo scambio di informazioni non è limitato, a norma del paragrafo 4, dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (cosiddetto *domestic tax interest*) e prevede, al paragrafo 5, il superamento del segreto bancario.

L'articolo II inserisce nel Protocollo aggiuntivo della Convenzione ulteriori disposizioni in tema di scambio di informa-

zioni, relativamente ad aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa.

Gli elementi procedurali in questione, pur non potendo condurre, in conformità ai principi dell'OCSE, a una ricerca generalizzata e indiscriminata (cosiddetta *fishing expeditions*), non devono in ogni caso ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti che a una pluralità di contribuenti non identificati individualmente (richieste di gruppo).

L'articolo III riguarda l'entrata in vigore del Protocollo. Il paragrafo 2 consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni dalla data di entrata in vigore del Protocollo relative « a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate » a partire dal giorno della firma del Protocollo medesimo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Valutazioni fiscali conseguenti al Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976 e modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978.

Con il Protocollo di Modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera è stato riformulato il testo dell'art. 27 della Convenzione.

La proposta di modifica determina un ampliamento del perimetro delle informazioni oggetto di scambio, prevedendo procedure attuative di cooperazione amministrativa per permettere uno scambio di informazioni di più ampio respiro senza tuttavia ricorrere a ricerche generalizzate e indiscriminate.

Tali modifiche sono suscettibili di generare effetti positivi per l'erario conseguenti ad un accresciuto livello di cooperazione tra i due Paesi e un più efficace contrasto a meccanismi di elusione ed evasione fiscale.

Dalle attività connesse allo scambio di informazioni di cui alla Convenzione, non deriveranno maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le stesse saranno espletate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

2 SET. 2015



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La necessità di procedere alla stipula di un Protocollo di modifica della vigente Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di adeguare le disposizioni convenzionali in materia di scambio di informazioni ai più recenti standard internazionali. La finalità di dotare la Convenzione tra i due Paesi di disposizioni giuridiche che consentano un più efficace contrasto all'evasione fiscale internazionale appare in piena coerenza con il programma di Governo che ha tra i propri obiettivi prioritari quello della lotta all'evasione ed all'elusione fiscali, obiettivo peraltro costantemente perseguito dalla normativa nazionale italiana. Più in particolare, il Protocollo introduce nella Convenzione contro le doppie imposizioni un nuovo Articolo 27 in materia di scambio di informazioni conforme all'attuale standard OCSE, vale a dire all'Articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. Preliminarmente, il nuovo Articolo 27 consente un ampliamento della base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi in quanto, a differenza della richiamata Convenzione del 1976 che limita la possibilità dello scambio alle sole informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione stessa, le autorità degli Stati contraenti possono scambiare le informazioni anche per l'applicazione del diritto interno in relazione alle imposte di qualsiasi natura o denominazione. Inoltre, in conformità al richiamato standard OCSE, lo scambio di informazioni non è limitato dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (c.d. "*domestic tax interest*"), né lo Stato richiesto può rifiutarsi di fornire le informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca o da un'istituzione finanziaria, ciò che consente pertanto il superamento del segreto bancario.



2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Protocollo apporta emendamenti alla Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978. Oltre alla sostituzione dell'Articolo 27 della Convenzione – di cui si è detto al punto 1) – gli emendamenti previsti dal Protocollo riguardano il Protocollo aggiuntivo della Convenzione, essendo state introdotte disposizioni procedurali attuative dello scambio di informazioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Come richiamato dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dall'articolo 169 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui disposizioni si applicano se più favorevoli al contribuente anche in deroga agli accordi internazionali, sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Ciò comporta la necessità di un'autorizzazione parlamentare alla ratifica. Non risulta necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, ai sensi dell'Articolo III, questa avverrà alla data in cui si concluderà lo scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Inoltre, le nuove disposizioni sullo scambio di informazioni avranno efficacia in riferimento a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate a partire dal giorno della firma del Protocollo di modifica.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Pertanto l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.



Poiché le Regioni italiane, incluse quelle a Statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati, l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo internazionale non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

In base ai principi enunciati al punto 4), nel caso di specie, non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore del Protocollo qui esaminato è, pertanto, obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge che comportano modifiche alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Confederazione svizzera.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Premesso che il Protocollo di modifica riguarda i rapporti tra l'Italia e uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, si espone quanto segue.

In mancanza di una disciplina armonizzata in materia, gli Stati membri dell'Unione europea stipulano i rispettivi trattati bilaterali contro le doppie imposizioni ispirandosi alle disposizioni contenute nel Modello di Convenzione concordato in sede OCSE.



Allo stesso Modello OCSE si ispira anche il presente Protocollo, le cui disposizioni si ritiene non presentino aspetti di incompatibilità né con le norme dell'Unione europea, né con ulteriori accordi in vigore tra l'Unione europea e la Svizzera.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento in trattazione.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento, costituendo un significativo avanzamento nel livello di cooperazione amministrativa tra l'Italia e la Svizzera, è pienamente compatibile con il mutato contesto internazionale, laddove in tutte le sedi multilaterali – G 20, OCSE, Unione europea – è stata più volte ribadita la prioritaria importanza dell'effettivo scambio di informazioni e della trasparenza, quali strumenti fondamentali per il contrasto e la lotta all'evasione fiscale internazionale, obiettivi da sempre condivisi e perseguiti dall'Italia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Come al punto 4).

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri della UE, inclusa l'Italia, si ispirano principalmente al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni, nonché al Modello OCSE di accordo TIEA (*Tax Information Exchange Information*), con l'obiettivo primario di contrastare l'evasione e l'elusione fiscali tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.



Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative contenute nel Protocollo in esame sono conformi alle formulazioni riguardanti lo scambio di informazioni contenute nei modelli OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni e di accordo TIEA.

Inoltre, si rammenta che il paragrafo 2 dell'Articolo 3 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel progetto appaiono corretti: in particolare, l'intestazione del Protocollo qui in esame chiarisce che tale atto internazionale modifica la Convenzione contro le doppie imposizioni, con Protocollo aggiuntivo, firmati il 9 marzo 1976, come modificata dal Protocollo firmato il 28 aprile 1978. L'Articolo I del Protocollo in esame sostituisce l'Articolo 27 (Scambio di informazioni) della richiamata Convenzione contro le doppie imposizioni firmata il 9 marzo 1976. L'Articolo II del Protocollo in argomento inserisce un nuovo paragrafo *e-bis*) nel Protocollo aggiuntivo firmato il 9 marzo 1976.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La Convenzione contro le doppie imposizioni, con Protocollo aggiuntivo, firmati il 9 marzo 1976, come modificata dal Protocollo firmato il 28 aprile 1978, è stata ratificata in Italia con legge 23 dicembre 1978, n. 943. Pertanto, la modifica della predetta Convenzione non può che essere effettuata che mediante un accordo internazionale da sottoporre a ratifica parlamentare, come è il caso del Protocollo qui in esame.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti nel provvedimento in oggetto. Una espressa abrogazione è prevista dall'Articolo I del Protocollo in esame, che abroga il precedente Articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni, sostituendolo con un nuovo Articolo 27.



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo III, paragrafo 2, del Protocollo di modifica consente l'applicazione delle nuove disposizioni sullo scambio di informazioni con riferimento a fatti e, o, circostanze esistenti e realizzate il giorno della firma del Protocollo, o dopo questa data.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'entrata in vigore delle disposizioni recate dal Protocollo non implica la necessità di adottare ulteriori misure di adeguamento normativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il Protocollo in esame contiene unicamente disposizioni relative alla materia dello scambio di informazioni. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.




DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 22.07.2015


Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo III del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Protocollo

che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Consiglio federale svizzero

animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

L'articolo 27 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

“Articolo 27

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.



2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d'imporre a uno Stato contraente l'obbligo di:

- a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
- b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quella dell'altro Stato contraente;
- c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità del presente articolo, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che uno Stato contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà in una persona."



Articolo II

La seguente nuova lettera viene inserita nel Protocollo aggiuntivo:

“ e-bis) che, per quanto concerne l'articolo 27:

- (1) lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni;
- (2) le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 27 della Convenzione:
 - (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta,
 - (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda,
 - (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto,
 - (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,
 - (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
- (3) il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile; sebbene il numero (2) preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», i punti da (i) a (v) del numero (2) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti);
- (4) lo scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo di informazioni tra le parti dovranno essere oggetto di strumenti giuridici separati;
- (5) nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.”



Articolo III

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. Il Protocollo di modifica entra in vigore quando è stata ricevuta l'ultima di queste notifiche.

2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di informazioni presentate alla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica, o dopo questa data.


In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Milano, il 23 febbraio 2015, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana:



Per il Consiglio federale svizzero:



€ 1,00



17PDL0034490